

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Savona

17100 Savona - Via San Lorenzo, 3/4

☎ 019826452 • 📠 019853155

e-mail: info@ordinefarmacistisavona.it – PEC: ordinefarmacistisv@pec.fofi.it

Cod. Fisc. 80005490091

Prot. 317

Savona, 09 maggio 2025

A TUTTI GLI ISCRITTI
ALL'ORDINE FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI SAVONA
VIA PEC e via e-mail Loro indirizzi

Oggetto: Focus su obbligo ECM ed efficacia della copertura della polizza assicurativa obbligatoria per legge.

Cari Colleghi,

come è noto, il 31 dicembre prossimo scadrà il **triennio formativo in corso 2023-2025**, periodo entro il quale **ogni farmacista deve adempiere all'obbligo di 150 crediti formativi** previsti dal Sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM), al netto di esoneri, esenzioni e bonus individuali.

La formazione costituisce, oltre che obbligo giuridico, un **requisito indispensabile per svolgere l'attività professionale**, in quanto presupposto per garantire la qualità, l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni erogate a tutela della salute dei cittadini

- **Responsabilità Civile del farmacista: obbligo di polizza assicurativa per colpa grave e copertura subordinata al conseguimento 70% dei crediti del triennio formativo**

L'attuale triennio formativo 2023-2025 ha visto l'introduzione di un'importante novità che riguarda la copertura assicurativa per Responsabilità Civile del farmacista: infatti, **a partire dal 2026, l'efficacia delle polizze assicurative, obbligatorie per legge, sarà condizionata all'assolvimento di almeno il 70% dell'obbligo formativo individuale nel triennio precedente.**

Si ricorda che in base a quanto stabilito dalla [Legge n.24/2017](#) in materia di sicurezza delle cure e responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (cd. Legge Gelli-Bianco) e dal [decreto 15 dicembre 2023, n.232](#) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, **le strutture sanitarie pubbliche e private, pertanto anche le farmacie, sono tenute alla copertura assicurativa per danni cagionati dal personale per colpa lieve, mentre il farmacista** (sia questi dipendente e/o titolare di partita IVA, oppure dipendente del Servizio Sanitario Nazionale) **deve provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di una polizza assicurativa per i danni cagionati con colpa grave**, ferma restando la facoltà della struttura di provvedere direttamente anche a tale copertura, in aggiunta a quella per colpa lieve.

Si invitano i colleghi a controllare le proprie polizze individuali, al fine di individuare l'esatto perimetro di copertura delle stesse.

Pertanto, nel ricordare ulteriormente la necessità di assolvere agli obblighi formativi nella misura minima del 70% riferiti al triennio 2023-2025, in assenza della quale l'efficacia della copertura assicurativa non potrà realizzarsi, si invitano i colleghi a verificare il proprio obbligo formativo ed il proprio stato sul [sito del COGEAPS](#)

Si rammenta, infine, che **la FOFI, in qualità di provider, ha messo a disposizione un'ampia offerta formativa gratuita**, realizzata in collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò, per consentire ai farmacisti di adempiere all'obbligo ECM. Ad oggi, sono attivi **13 corsi, per un totale di circa 85 crediti**, fruibili online sulla piattaforma federale FadFofi ([clicca qui](#)).

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Zorgno
firma omessa ai sensi dell'art.3,
comma 2, del D.Lgs. 39/1993

